

Numero  
**587**

cl

0

Bellinzona  
**9 febbraio 2022**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Unità di direzione assicurazione malattia e  
infortunio  
Divisione vigilanza delle assicurazioni  
Schwarzenburgstrasse 157  
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:  
[aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch)  
[gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch)

### **Consultazione concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Scambio di dati, compensazione dei rischi)**

Gentili signore,  
egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimerci, ponendo in consultazione l'avamprogetto della summenzionata modifica di legge e sui relativi commenti.

#### **I) Osservazioni sullo scambio dati tra Cantoni e assicuratori**

Accogliamo favorevolmente l'introduzione di una normativa per lo scambio elettronico dei dati tra i Cantoni e gli assicuratori, istituendo una procedura uniforme sull'esempio di quella esistente in materia di riduzione dei premi, compiuta tramite la piattaforma nazionale per lo scambio dati online SEDEX ([www.sedex.ch](http://www.sedex.ch)). Quest'ultima dovrebbe essere utilizzata anche per lo scambio dati qui considerato, stabilendo uno standard nazionale fissato dalla Confederazione in accordo con i Cantoni.

Secondo gli articoli 6 cpv. 1 e 6a cpv. 3 LAMal, i Cantoni devono garantire l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le persone residenti in Svizzera e per quelle che lavorano in Svizzera ma risiedono in uno stato UE/AELS. Il progetto in consultazione crea solo una base legale finalizzata al sistematico controllo del rispetto dell'obbligo di assicurazione per le persone con domicilio in Svizzera. Constatiamo però che questa è priva di una base legale che consenta l'accesso ai dati personali dei lavoratori frontalieri.

Considerata l'importanza numerica della manodopera frontaliera nella nostra economia, chiediamo alla Confederazione d'inserire nella legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) le basi giuridiche affinché i Cantoni possano avere accesso diretto ai dati del sistema d'informazione SIMIC, indispensabile per controllare il rispetto dell'obbligo assicurativo di questi lavoratori.

Invitiamo inoltre la Confederazione ad esaminare se e come uno scambio di dati per il controllo del rispetto dell'obbligo assicurativo possa essere introdotto per tutti gli altri assicurati residenti all'estero (lavoratori distaccati, pensionati, familiari senza attività lucrativa residenti in Stati UE/AELS). A questo scopo riteniamo importante ricercare una sinergia con il servizio nazionale degli indirizzi dell'Ufficio federale di statistica (UST), volto a semplificare i processi amministrativi e ad accrescere l'efficienza dell'attività delle autorità coinvolte. Fra le autorità abilitate a consultare la banca dati riteniamo occorra includere anche i Comuni, con i loro servizi di controllo degli abitanti (mediante completamento delle basi legali cantonali vigenti) e le strutture ospedaliere pubbliche cantonali così da permettere loro di conoscere l'assicuratore malattie dei pazienti sprovvisti di tessere sanitarie ricoverati nelle loro strutture.

Osserviamo infine che per evitare il proliferare di casi di doppia assicurazione (art. 6b lett. b LAMal), è indispensabile conoscere la data di affiliazione presso ogni assicuratore ed il motivo (arrivo dall'estero o da un altro Cantone, nascita, cambio cassa), così come la data di stralcio da ogni assicuratore con la relativa motivazione (partenza all'estero o per altro Cantone, decesso, cambio cassa).

## II) Osservazioni sulla compensazione dei rischi

Le nuove disposizioni sulla compensazione dei rischi sono comprensibili e, dal profilo materiale, la proposta di modifica è accolta positivamente poiché migliora il grado di precisione della compensazione dei rischi fra assicuratori, strumento fondamentale al fine di contrastare, almeno parzialmente, la problematica della selezione dei rischi insita nell'assicurazione malattia.

Doveroso rilevare che l'intervento in oggetto avrà ripercussioni impercettibili sui premi in Svizzera, mentre inciderà in maniera maggiormente significativa sulla definizione dei premi degli assicurati residenti all'estero.

L'impatto finanziario della misura è giustamente ritenuto non significativo per i differenti agenti finanziatori.

## III) Proposta relativa alla protezione dei dati

Articoli 6b, 49a e 61 LAMal

Proponiamo di introdurre una disposizione sul modello dell'articolo 65, paragrafo 2 LAMal: "Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori."

Ringraziando per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni, vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch; personali@ias.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet